



- **Sicurezza del lavoro.** La valenza giuridica del parere del MinIstruzione

## Su formazione RSPP e ASPP quali le ipotesi di esonero per i moduli A e B?

**A**i fini dello svolgimento dei compiti di responsabile e addetto al servizio di protezione e prevenzione è richiesto il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; è esclusa l'ipotesi di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione regolamentata, invece, dall'art. 34 in connessione con l'Allegato II al D.Lgs. n. 81/2008 nonché, salvo un prossimo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dall'art. 3, D.M. 16 gennaio 1997. Le modalità di svolgimento e i contenuti di questi corsi sono attualmente regolamentati dall'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 26 gennaio 2006 il quale ha previsto tre diversi step formativi, il modulo A, che costituisce il corso di base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP e ha durata pari a 28 ore e valore di credito formativo permanente, il modulo B, comune alle due figure professionali di RSPP e ASPP, la cui durata varia dalle 12 alle 68 ore a seconda del macrosettore di riferimento e avente validità quinquennale, infine, il modulo C, di specializzazione, per le sole funzioni di RSPP, inerente alla prevenzione e alla protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, comprese le tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali di durata pari a 24 ore.

- di **Francesco Gallo**, avvocato, funzionario ispettivo Area Tecnica della Direzione provinciale del lavoro di Mantova

Il comma 5, art. 32, D.Lgs. n. 81/2008, ha fissato le condizioni soggettive per ottenere l'esonero dall'obbligo di frequenza ai moduli formativi A e B. Tuttavia, è indispensabile, per verificare la possibilità di usufruire dell'esonero, che sia appurato a quali tipologie di lauree corrispondono quelle indicate nello stesso art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008. È opportuno precisare immediatamente che,

comunque, il possesso di una delle lauree individuate consente l'esonero dai soli moduli A e B restando obbligatoria, pertanto, la frequenza del modulo C secondo quanto previsto dall'accordo 26 gennaio 2006.

Inoltre, l'esonero non ha carattere permanente in quanto l'art. 32, comma 6, TU, ha disposto che tanto i responsabili quanto gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono



## Riquadro 1

**● Parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
- Direzione generale per l'Università - Ufficio II**

**Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, art. 32** - Corrispondenza dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento in Ingegneria ed Architettura ai titoli indicati al comma 5 ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo.

Il Consiglio Universitario Nazionale, interpellato in merito alla corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di **ingegneria** ed in **architettura** e le lauree di cui alle **classi 4, 8, 9 e 10** previste dal D.M. 4/8/2000, ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 32 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, nell'adunanza dell'8 ottobre 2008 ha espresso un **parere favorevole** che il Ministero fa proprio.

tenuti a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nello stesso accordo.

Infatti, l'accordo 26 gennaio 2006 ha precisato che la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data di conseguimento della laurea triennale/magistrale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero.

Queste diverse date costituiscono riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.

Precisamente, per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale deve essere considerato pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO che devono essere effettuati non necessariamente in un'unica soluzione ma possono anche essere distribuiti nell'arco del quinquennio.

Per i RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3, 4, 5 e 7 (industrie estrattive, costruzioni, industrie alimentari, tessili, concerie, legno, carta, produzione e lavorazione metalli, fabbricazione macchine, autoveicoli, mobili, produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti, raffinerie, industria chimica, plastica, gomma, sanità, servizi sociali e poche altre) l'aggiornamento quinquennale deve essere inteso pari a 60 ore complessive, anche qua-

lora l'incarico sia riferito a più di uno di questi macrosettori. Anche in questo caso il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.

Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1, 2, 6, 8 e 9 (agricoltura, pesca, commercio ingrosso e dettaglio, attività artigianali non assimilabili a questi settori, per esempio, carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri ecc.), trasporti, comunicazioni, magazzinaggi, pubblica amministrazione, istruzione, alberghi, ristoranti, assicurazioni, informatica, immobiliari, associazioni culturali, ricreative, sportive, servizi domestici, organizzazioni extraterritoriali, l'aggiornamento quinquennale deve essere considerato pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di questi macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio<sup>[1]</sup>.

Infine, nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori indicati, l'aggiornamento è pari a 100 ore complessive. Occorre a questo punto evidenziare la declinazione delle lauree che consentono l'esonero.

**L'elenco delle lauree**

In materia si è espresso il Ministero del Lavoro nella FAQ 30 novembre 2010<sup>[2]</sup> inerente

1) Si veda l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, attuativo dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195, che ha integrato il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro coordinato con le modifiche, rettifiche, integrazioni e annotato con le interpretazioni di cui all'accordo 5 ottobre 2006, rep. n. 2635, di adozione del «Documento concernente le linee guida interpretative» nel testo trasmesso con nota del 14 settembre 2006.

2) Si veda la FAQ del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 novembre 2010 consultabile sul sito ufficiale del Dicastero al link Sicurezza nel lavoro.



Tabella 1

● **Corrispondenza dei titoli di studio tra vecchio e nuovo ordinamento per i diplomi di laurea in architettura e ingegneria**

Diploma di laurea (D.L.)	Riferimento normativo	Equiparato alle lauree specialistiche secondo il D.M. 509/1999
Architettura	Tabella XXX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 24 febbraio 1993	CLS-4/S
Ingegneria aerospaziale	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-25/S
Ingegneria biomedica	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-26/S
Ingegneria chimica	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-27/S
Ingegneria civile	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-28/S
Ingegneria dei materiali	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-61/S
Ingegneria delle telecomunicazioni	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-30/S
Ingegneria edile	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-28/S
Ingegneria edile - Architettura	Decreti Pavia, Roma Sapienza, L'Aquila - Decreto Rett. 29 luglio 1998, n. 198-0084	CLS-4/S
Ingegneria elettrica	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-31/S



Ingegneria elettronica	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-32/S
Ingegneria gestionale	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-34/S
Ingegneria industriale	Modena e Reggio Emilia - Decreto Rett. 30 luglio 1998, n. 501	CLS-36/S
Ingegneria informatica	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-35/S
Ingegneria meccanica	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-36/S
Ingegneria medica	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-26/S
Ingegneria navale	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS-37/S
Ingegneria nucleare	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS 33/S
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	Tabella XXIX, Regio Decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal D.M. 22 maggio 1995	CLS 38/S

proprio ai requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di ASPP ai sensi dell'art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008.

In questa FAQ è stato ribadito, senza alcuna estensione di sorta, che i titoli che possono dare luogo all'esonero dalla frequenza dei moduli A e B di cui all'accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006 e 5 ottobre 2006 sono innanzitutto le classi di laurea triennale, previste dal decreto del Ministero dell'Università e della

Ricerca 16 marzo 2007, in particolare:

- L7 - ingegneria civile e ambientale;
- L8 - ingegneria dell'informazione;
- L9 - ingegneria industriale;
- L17 - scienze dell'architettura;
- L23 - scienze e tecniche dell'edilizia.

Inoltre, nella stessa FAQ è stato sottolineato che «lo stesso decreto 16 marzo 2007<sup>[3]</sup> individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000», quali:

3) Si veda il D.M. 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155.



Tabella 2

● Le nuove sigle ex D.M. n. 270/2004 per i diplomi di laurea

Denominazione delle classi	Nuove sigle
Architettura e ingegneria edile - architettura	LM-4
Architettura del paesaggio	LM-3
Ingegneria aerospaziale e astronautica	LM-20
Ingegneria biomedica	LM-21
Ingegneria chimica	LM-22
Ingegneria civile	LM-23
Ingegneria dei sistemi edilizi	LM-24
Ingegneria della sicurezza	LM-26
Ingegneria delle telecomunicazioni	LM-27
Ingegneria elettrica	LM-28
Ingegneria elettronica	LM-29
Ingegneria energetica e nucleare	LM-30
Ingegneria gestionale	LM-31
Ingegneria informatica	LM-32
Ingegneria meccanica	LM-33
Ingegneria navale	LM-34
Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35
Scienza e ingegneria dei materiali	LM-53

- classe 4 - classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
- classe 8 - classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale;
- classe 9 - classe delle lauree in ingegneria dell'informazione;
- classe 10 - classe delle lauree in ingegneria industriale;
- laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 ossia ingegneria della sicurezza;
- classe 4 - corrispondente alla classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione, di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, «*Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie*»;
- altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente (aggiunta introdotta dal D.Lgs. n. 106/2009 e contenuta attualmente nel penultimo periodo del comma 5, art. 32).

### Il parere del MinIstruzione e le possibili indicazioni

In questo contesto si è inserito un parere, fatto proprio dall'Ufficio II della Direzione Generale per l'Università del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche (si veda il riquadro 1), interpretato da alcuni addetti ai lavori come atto estensivo delle ipotesi di eso-



**Tabella 3**

● Numerazione e denominazione delle classi delle lauree		
N. classe	Denominazione	Allegato
4	Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	4
8	Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale	8
9	Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione	9
10	Classe delle lauree in ingegneria industriale	10

nero dalla frequenza dei moduli A e B a tutti i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria del vecchio ordinamento.

Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha considerato solo le chiare disposizioni contenute nel comma 5, art. 32, non prendendo nemmeno in esame le indicazioni contenute nel parere fatto proprio dall'Ufficio II del MIUR.

La parziale diversità di vedute è racchiusa proprio nella corretta interpretazione di quanto indicato nell'inciso corrispondente al penultimo periodo del comma 5, art. 32, D.Lgs. n. 81/2008, e, di conseguenza, sul corretto significato e peso giuridico che deve essere attribuito agli atti che lo stesso richiede.

Perché possa essere riconosciuta la corrispondenza di altre lauree e lauree magistrali in aggiunta a quelle espressamente considerate nell'art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, è stato previsto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provveda, una volta acquisito il parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale nel quale si rendano ufficiali, pubbliche e pienamente legittime le nuove corrispondenze individuate da far valere ai fini dell'esonero.

Questa specifica, ossia l'adozione dello strumento del decreto ministeriale, ha presentato alcune proprie peculiarità giuridiche che non possono essere superate con l'adozione di un semplice atto interno di acquisizione del parere favorevole espresso dal CUN giacché quest'ultimo costituisce il primo passo preliminare all'emanazione del decreto ministeriale e non l'ultimo.

Infatti, il decreto ministeriale nell'ordinamento giuridico italiano è un atto amministrativo

(cosiddetto "di alta amministrazione") emesso da un Ministero nell'ambito delle materie di competenza del proprio Dicastero; non ha forza di legge e, nel sistema delle fonti del diritto, può rivestire il carattere di fonte normativa secondaria, laddove ponga un regolamento. Di solito è generale e astratto, in quanto pone norme tecniche di dettaglio o generiche ma relative a uno specifico argomento, finalizzato all'attuazione di una data norma di legge. È caratterizzato da una certa discrezionalità da parte del Ministero che lo emette e lo sottoscrive, ma è sempre prescritto dalla legge che, dopo aver delineato i principi fondamentali di una data materia (come le classi di laurea che consentono agli aspiranti RSPP e ASPP l'esonero dalla frequenza dei moduli A e B dell'accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006), ne ha affidato l'ulteriore definizione tecnica e attuazione al Ministero competente, che la effettua con proprio decreto.

Il decreto ministeriale non deve essere presentato al Parlamento, ma deve essere registrato presso la Corte dei Conti.

Questa registrazione è una condizione necessaria per la sua efficacia, giacché solo dopo di essa può essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*. La sua pubblicazione ed entrata in vigore sono sottoposte alle stesse norme che valgono per la legge.

Risulta chiaro che, quindi, poiché il parere fatto proprio dall'Ufficio II della Direzione Generale per l'Università del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sottoscritto da più o meno elevate figure dirigenziali, non riveste alcuno dei connotati giuridici propri del decreto ministeriale<sup>[4]</sup>, per cui non ha né può legittimamente avere

4) Si veda, di *Temistocle Martines*, Manuale di Diritto Costituzionale, 2004, e, di *Aldo M. Sandulli*, Manuale di diritto amministrativo, nonché la legge n. 400/1988.



Tabella 4

● Lauree in ingegneria  
del vecchio ordinamento

Ingegneria aerospaziale
Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica
Ingegneria civile
Ingegneria dei materiali
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria edile
Ingegneria edile - architettura
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria industriale
Ingegneria informatica
Ingegneria meccanica
Ingegneria medica
Ingegneria navale
Ingegneria nucleare
Ingegneria per l'ambiente e il territorio

alcun potere estensivo rispetto ai dettami della legge (art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008) giacché quest'ultima ha richiesto, perché si abbia questo effetto, un atto avente una veste giuridica *ad hoc* che, nel caso di specie non è stata rispettata, per cui, il parere ministeriale non può disciplinare alcunché né, tantomeno, disporre alcuna estensione almeno fino a quando non sarà adottato lo specifico strumento fissato dalla legge.

Fino ad allora il parere ministeriale è un atto

privo di ogni efficacia ed è per questo motivo che il Ministero del Lavoro non lo ha menzionato nella FAQ del 30 novembre 2010.

Nel diritto, al fine di evitare confusioni e indebite sovrapposizioni di piani e di campi operativi, la forma è sostanza, per cui l'indicazione della norma, riguardo al tipo di atto che deve essere adottato, in questo caso il decreto ministeriale, riveste carattere tassativo e non ammette deroghe né ipotesi estensive.

Ne deriva che, quindi, le lauree che a oggi consentono l'esonero dalla frequenza dei moduli A e B per lo svolgimento dei compiti di RSPP e di ASPP sono solo e soltanto quelle indicate espressamente dall'art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008.

### Le equiparazioni tra vecchi diplomi di laurea e nuovi corsi

Esaminando il contenuto del parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sull'art. 32, TU, è possibile riscontrare una disarmante indeterminatezza.

Per i diplomi di laurea (così erano chiamati dall'art. 3, legge n. 341/1990, i corsi di laurea ante riforma) del vecchio ordinamento, il decreto interministeriale 5 maggio 2004<sup>[5]</sup>, non solo ha provveduto a farne un'esaustiva elencazione, ma ha anche provveduto a equipararli alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) e, nella *tabella 1*, è riportato lo stralcio relativo ai soli diplomi di laurea in architettura e in ingegneria.

Successivamente le classi di lauree specialistiche come definite dal D.M. n. 509/1999<sup>[6]</sup> considerato dal decreto interministeriale 5 maggio 2004<sup>[7]</sup>, sono state rivisitate da un ulteriore decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270/2004 che, rispetto alle lauree specialistiche, ha introdotto il concetto equipollente di laurea magistrale intesa comunque come corso avente l'obiettivo di fornire allo studente una

5) Si veda il decreto interministeriale 5 maggio 2004, nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004, n. 196.

6) Si veda il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2.

7) Si veda il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», in Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266.



## Tabella 5

**● Diplomi di laurea corrispondenti alle classi 4, 8, 9 e 10, D.M. 4 agosto 2000**

Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale

Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione

Classe delle lauree in ingegneria industriale

formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici (art. 3, comma 5, D.M. n. 509/1999, e art. 3, comma 6, D.M. n. 270/2004).

Nella *tabella 2* sono riportate le nuove sigle ex D.M. n. 270/2004, sostitutive di quelle fissate nello stralcio del decreto interministeriale 5 maggio 2004 attinenti solo i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in architettura e in ingegneria.

**L'incongruenza sulle lauree in architettura**

Una volta individuato a cosa corrispondono attualmente, secondo i due D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004, le "vecchie" lauree in architettura e ingegneria, il cui numero complessivo con la relativa denominazione risulta elencato in maniera esaustiva e completa nel decreto interministeriale 5 maggio 2004, è possibile indicare a cosa dovrebbero corrispondere, secondo il parere fatto proprio dall'Ufficio II del MIUR, questi diplomi di laurea. Dovrebbero corrispondere alle classi 4, 8, 9 e 10, decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000<sup>[8]</sup> ossia, alle classi riportate nella *tabella 3*. Tuttavia, quest'ultimo provvedimento non si è limitato a indicare una classe di numero ma ha denominato chiaramente il gruppo o la classe di laurea ai quali appartiene il numero attribuito, stabilendo che ai numeri 4, 8, 9 e 10 appartengono solo le seguenti classi di laurea:

- scienze dell'architettura;
- ingegneria edile;

- ingegneria industriale;
- ingegneria civile;
- ingegneria ambientale;
- ingegneria dell'informazione.

Per il diploma di laurea in architettura appartenente al vecchio ordinamento, già il decreto interministeriale 5 maggio 2004 ha provveduto a equipararlo alla classe di laurea specialistica in ingegneria edile-architettura e oggi è lo stesso art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, richiamando la classe 4, D.M. 4 agosto 2000, a stabilire che questo diploma di laurea rientra tra le lauree soggette all'esonero. Infatti, rientra nel corso di laurea in scienze dell'architettura e ingegneria edile. Per cui l'indicazione contenuta nel parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è ultronea e **non sposta il novero delle lauree che consentono di avvalersi dell'esonero previsto dal comma 5, art. 32, D.Lgs. n. 81/2008.**

Pertanto, occorrerebbe comprendere qual è la novità apportata da questo parere poiché alle stesse conclusioni era possibile giungere attraverso una corretta lettura delle indicazioni già contenute nei diversi provvedimenti emanati dallo stesso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Piuttosto, è necessario chiarire come è opportuno comportarsi, per esempio, rispetto ai laureati in architettura del paesaggio, ulteriore e diverso corso di laurea non rientrante, in base all'elenco fornito dal decreto interministeriale 5 maggio 2004 tra i diplomi di laurea *ante* riforma ma appartenente alla nuova classe di laurea magistrale prevista dall'Allegato II al D.M. 16 marzo 2007 avente la sigla LM 3. È necessario stabilire se questi laureati sono o no soggetti all'esonero visto che il "parere" parla solo dei laureati in architettura vecchio ordinamento senza specificare altri corsi di laurea quand'anche affini a questo e che questo diploma di laurea corrisponde alla laurea magistrale LM 4 in architettura - ingegneria edile. Occorre rispondere facendo riferimento solo alla lettera della legge, per cui, considerato che a ogni corso di laurea o gruppo di classi di laurea, come risulta dal D.M. 4 agosto 2000 nonché dall'Allegato II al D.M. 16 mar-

8) Si veda il D.M. 4 agosto 2000, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», registrato alla Corte dei Conti il 18 settembre 2000, registro n. 1, foglio n. 157, in S.O. n.170 alla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245.





zo 2007 e successivi altri decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, corrisponde una sigla specifica e che a quest'ultima classe di laurea (architettura del paesaggio) è attribuita una sigla differente (LM 3) rispetto a quella stabilita dal D.M. 4 agosto 2000 per le classi di laurea in architettura-ingegneria edile, la risposta è negativa. Non può essere effettuata un'estensione in quanto la laurea in architettura del paesaggio non è citata espressamente tra le lauree che in base all'art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, consentono l'esonero.

Al massimo sarà necessario verificare se la classe di laurea triennale, che ha consentito l'accesso alla laurea magistrale in architettura del paesaggio, corrisponda a una delle classi di laurea menzionate nell'art. 32, comma 5, altrimenti varrà l'esclusione dall'esonero.

Per di più in questo caso si tratta di laurea magistrale appartenente al nuovo ordinamento non prevista nell'elenco dei vecchi diplomi di laurea contenuti nel decreto interministeriale 5 maggio 2004 per cui non rientra *ab origine* nella questione dell'esonero dato **che il parere del Ministero dell'Istruzione ha preso in considerazione, ai fini dello stesso esonero, i soli diplomi di laurea appartenenti al vecchio ordinamento e non i nuovi.**

### L'incongruenza sulle lauree in ingegneria

Tuttavia, è proprio rispetto ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento in ingegneria che la genericità e l'indeterminatezza del parere raggiungono il loro massimo livello. Infatti, è mancante un elenco chiaro delle lauree in ingegneria che possano essere ritenute corrispondenti alle classi 4, 8, 9 e 10, D.M. 4 agosto 2000, dato che non è assolutamente sufficiente un generico richiamo all'ingegneria per dar luogo all'esonero giacché l'ingegneria, di per sé, non costituisce un autonomo corso di laurea.

Per inciso e per rendere chiara l'indispensabilità di questa specifica, nella *tabella 4* è riportato l'elenco di tutti i diplomi di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento previsti prima della riforma.

Stante l'indeterminatezza del parere del Ministero dell'Istruzione e data la vastità delle facoltà ingegneristiche, l'unica soluzione percorribile resta sempre la stessa, ossia far vale-

re ai fini dell'esonero solo i diplomi di laurea corrispondenti alle classi 4, 8, 9 e 10, D.M. 4 agosto 2000, nelle indicazioni contenute nell'art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, e riprese dal parere del Ministero dell'Istruzione (si veda la *tabella 5*).

Quindi, attualmente, i diplomi di laurea in ingegneria valevoli per l'esonero sono quelli relativi a ingegneria edile, civile, ambientale, dell'informazione e industriale con l'esclusione di tutti gli altri diplomi di laurea del vecchio ordinamento (ingegneria gestionale, per l'ambiente e territorio, navale, medica, nucleare ecc.) dato che, è opportuno ribadirlo, nel parere del Ministero dell'Istruzione non è presente alcuna indicazione dettagliata su quali siano i diplomi di laurea in ingegneria ritenuti corrispondenti alle classi indicate. Comunque, a questi sono attribuite sigle differenti rispetto a quelle indicate nell'art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, a riprova della loro diversità.

Anche in questo caso, come per l'architettura, i laureati negli altri indirizzi di ingegneria del vecchio ordinamento potranno recarsi, al massimo, alla segreteria del dipartimento al quale appartiene il proprio diploma di laurea e chiedere che sia attestato che in base al numero e al tipo di esami sostenuti la propria laurea può essere inserita all'interno di una delle classi 4, 8, 9 e 10, D.M. 4 agosto 2000, o che la propria laurea, oltre a corrispondere alla sigla della specifica laurea magistrale conseguita, è conforme a una delle lauree triennali indicate nell'art. 32, comma 5, quindi, L7, L8, L9, L17 e L23.

Inoltre, l'applicazione di quanto disposto dal parere del MIUR determinerebbe un'estensione *tout court* dell'esonero a favore dei soli laureati in architettura e ingegneria vecchio ordinamento con buona pace per tutti i neo e futuri laureati nelle nuove classi di laurea in ingegneria specialistica/magistrale che purtroppo si vedrebbero tagliati fuori dalla possibilità di usufruire dell'esonero di cui all'oggetto solo perché, semmai, la loro laurea di base (triennale) appartiene a una sigla o classe diversa da quelle citate nell'art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, nonostante questi ultimi sostengano gli stessi esami.

### Conclusioni

Insomma, si verrebbe a creare un vero e proprio cortocircuito interpretativo di difficile so-



luzione e senz'altro in contrasto col principio di equità sociale.

Alla fine, infatti, sarebbero colpite solo le aspettative di inserimento dei giovani laureati con un aggravio di tempo, di spesa e di costi per formazione soltanto a loro carico mentre sarebbero privilegiati, senza oggettiva ragione, i laureati appartenenti al vecchio ordinamento che probabilmente, stando sul "mercato" da più anni, hanno già trovato un proprio inquadramento e sbocco professionale.

Per cui è meglio attendere che sia fatta luce su queste incongruenze attraverso un vero e proprio decreto del Ministero competente lasciando per ora che a parlare siano **soltanto le indicazioni di legge riportate nell'art. 32, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, e che fissano nel novero delle lauree che consentono l'esonero le seguenti:**

- per i diplomi di laurea vecchio ordinamen-

to e lauree specialistiche/magistrali nuovo ordinamento:

- architettura;
- ingegneria edile;
- ingegneria della sicurezza;
- ingegneria industriale;
- ingegneria civile;
- ingegneria ambientale;
- ingegneria dell'informazione;
- lauree in professioni sanitarie della prevenzione;
- per le lauree triennali classificate in base ai D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004 semplicemente con la sigla L (che sta per laurea):
- ingegneria civile;
- ingegneria ambientale;
- ingegneria dell'informazione;
- ingegneria industriale;
- scienze dell'architettura e ingegneria edile;
- scienze e tecniche dell'edilizia. ●

**energia24**

Il mensile d'informazione per la community dell'**energia** e dell'**ambiente**

energia tradizionale ▶  
energia alternativa ▶  
ambiente sostenibile ▶

Disponibile sul sito ◀ [www.energia24club.it](http://www.energia24club.it) ▶

Consulta gli archivi della rivista e scarica l'ultimo numero disponibile sul portale dedicato agli energy manager e ai professionisti che devono aggiornarsi tempestivamente sulle politiche energetiche e i trend di mercato.

[www.energia24club.it](http://www.energia24club.it)      GRUPPO **24** ORE      [www.b2b24.ilsolo24ore.com](http://www.b2b24.ilsolo24ore.com)

La cultura dei fatti